

Copie

ID 21857



# Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso  
48/18

15 GIU 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 337 /DA del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Contenzioso **LO PRESTI MARIA c/ CAS.** Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5442/2023. **Liquidazione delle sole spese legali al distrattario Avv. Giuseppe Tribulato .**

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso dinnanzi alla Corte di Cassazione R.G. 31249/2020 tra le parti Lo Presti Maria cod. fisc. LPRMRA59P48C351F C/ CAS è stata emessa l'Ordinanza n. 5442/2023 del 22/2/2023, che si allega e che ha condannato questo Ente, tra l'altro, al pagamento delle spese legali del giudizio in favore del legale Avv. Giuseppe Tribulato pari ad € 3.500,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 5.306,92 come da prospetto in calce;

**Che** con PEC del 8/6/2023 il legale ha chiesto il pagamento delle suddette spese allegando la relativa pro forma;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

## DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5442/2023, emessa in favore della Sig.ra Lo Presti Maria e della condanna alle sole spese legali statuite nella stessa ;
- **Impegnare** la somma di € 5.306,92 per rimborso spese legali sul capitolo n. 131 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", del redigendo bilancio 2023/2025, che presenta la relativa disponibilità ;
- **Effettuare** in esecuzione della suddetta Ordinanza il pagamento della somma di € 5.306,92 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, in favore del legale distrattario, avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a Catania il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W con studio in Messina Via F. Bisazza n. 30, mediante accredito sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f. .*

*Ing. Dario Costantino*



Ordinanza Corte di Cassazione n. 5442/2023		
Avv. Giuseppe Tribulato		
Spese non impon.		€ 200,00
Onorari		€ 3.500,00
Spese generali		€ 525,00
CPA		€ 161,00
Tot. Imponibile		€ 4.186,00
IVA 22%		€ 920,92
<b>Tot. Fattura</b>		<b>€ 5.306,92</b>
Ritenuta d'acconto 20% su € 4.025,00		€ 805,00
Netto da liquidare		€ 4.501,92



05442/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

Oggetto

LAVORO PRECARIO  
ALTRA  
AMMINISTRAZIONE

Ud. 15/11/2022 - CC

R.G.N. 31249/2020

con 5442

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31249-2020 proposto da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE AMICO;

- *ricorrente* -

*contro*

LO PRESTI MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;


- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 428/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/07/2020;

Copia

10573  
22

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA  
DE MARINIS.



## **RILEVATO**

- che, con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, ha parzialmente accolto la domanda proposta da Maria Lo Presti nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine in virtù dei quali la Lo Presti aveva operato alle dipendenze del Consorzio, e la conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato o, in subordine, la condanna al risarcimento del danno per l'illegittima precarizzazione del rapporto;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto: a) infondata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione riproposta in sede di gravame dal Consorzio appellato, stante il differimento al 31.12.2011 del termine per l'impugnazione entro i 270 giorni di cui alla l. n. 183/2010 per effetto della previsione recata dal d.l. n. 225/2010; b) ferma la statuizione del primo giudice intesa a riconoscere l'illegittimità dei contratti a termine; c) passata in giudicato la statuizione di rigetto della richiesta di conversione a tempo indeterminato del rapporto; d) fondata la pretesa al risarcimento del danno, da riconoscersi presuntivamente in ragione del regime agevolato della prova, erroneamente disatteso in prime cure, danno liquidato in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il Consorzio Autostrade Siciliane, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Lo Presti;
- che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
- che entrambe le parti hanno depositato memoria.



## **CONSIDERATO**

- che, con l'unico motivo, il Consorzio ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l'incongruità logica e giuridica della pronuncia della Corte territoriale, inficiata dalla mancata considerazione della distanza temporale intercorsa tra i plurimi contratti conclusi tra le parti, tale da rendere inconfigurabile l'ipotesi della successione tra i medesimi e della reiterazione abusiva;
- che il motivo è infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 559/20221 e Cass. n. 37989/2021 entrambe rese in fattispecie che vedevano parte lo stesso Consorzio) secondo cui il denunciato utilizzo abusivo del medesimo lavoratore con tipologie contrattuali a tempo determinato con cadenza annuale per un congruo numero di anni, sia pure con intervalli temporali tra di esse, configura l'impugnazione di una successione di contratti e non di singoli contratti, che si pone in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e comporta il riconoscimento, nei termini di cui alla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016, del "danno comunitario", da liquidare assumendo a parametro i limiti previsti dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010;
- che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale orientamento, a motivo del riprodursi nella specie della medesima situazione di fatto per cui i contratti a termine tra le parti sono stati conclusi con cadenza annuale puntualmente rispettata dal 1998 al 2011;
- che il ricorso va, dunque, rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe di cui alle tabelle allegate al



D.M. n. 147/2022, applicabile alla fattispecie per il principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. n. 17405/2012, con distrazione a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Tribulato dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 novembre 2022

Il Presidente

*Alessandro Di Paola*

Depositato in Cancelleria

Oggi: 22 FEB. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Dot. Giampaolo Di Filippo*

FASC.  
68/18

## Proforma n. 57 del 08/06/2023

### Aw. TRIBULATO GIUSEPPE

VIA FELICE BISAZZA 30, 98100 Messina (ME)  
Telefono 090675520 Fax 0906010208  
Cell 3483338942  
Email tribulatosigreteria@gmail.com  
PEC studiotribulato@pec.giuffre.it  
C.F. TRBGPP69S28C351W P.IVA 01986540837

### Spettabile

### Lo Presti Maria

Via Libertà 36/A  
98035 Giardini-Naxos (ME)  
C.F. LPRMRA59P48C351F

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
Procedimento CAS c/ Lo Presti Maria - Spese legali liquidate nella sentenza n. 5442/2023 (RG n. 31249/2020) emessa dalla Suprema Corte di Cassazione	3.500,00 €	22%	3.500,00 €
Rimborso spese generali	525,00 €	22%	525,00 €
Spese vive	200,00 €	Art. 15 del DPR 633/72	200,00 €
<b>Termini di pagamento</b>		Imponibile	4.025,00 €
Modalità: Bonifico		Cassa Previdenza 4%	161,00 €
Scadenze: Vista fattura		Imposta	920,92 €
Banca mittente		Escluso Art. 15	200,00 €
Banca: INTESA SANPAOLO SPA		Totale	5.306,92 €
IBAN: IT65E0306916502019157090159	BIC: BCITITMM	Ritenuta d'acconto	-805,00 €
		<b>Netto da pagare</b>	<b>4.501,92 €</b>

### Note

Il pagamento e la ritenuta d'acconto sono state operate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane

Il presente non costituisce documento valido ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. Il documento definitivo verrà emesso all'atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72).